

Codice A1604C

D.D. 24 marzo 2026, n. 191

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi denominato Pelabue - costituito dal pozzo Pelabue P1 (codice univoco TO-P-04844) e dal nuovo pozzo Pelabue P2 - ubicato nel Comune di Villastellone (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO DD 191/A1604C/2026**

**DEL 24/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del campo-pozzi denominato Pelabue - costituito dal pozzo Pelabue P1 (codice univoco TO-P-04844) e dal nuovo pozzo Pelabue P2 - ubicato nel Comune di Villastellone (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 9/12/2025 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 175 del 9/12/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Stefano Tuberga - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 dei due pozzi potabili denominati *Pelabue P1* (codice univoco TO-P-04844) e *Pelabue P2* - realizzato nel giugno 2023, costituenti il campo-pozzi Pelabue, ubicato nel Comune di Villastellone (TO).

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta che il campo-pozzi Pelabue è situato in località Cascina Vernetta, ad una quota media di circa 230 metri s.l.m..

Dal punto di vista cartografico, i due pozzi sono ricompresi nella sezione n. 174050 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l’inquadramento catastale, sono identificabili nel mappale n. 124 (pozzo *Pelabue P1*) e n. 61 (pozzo *Pelabue P2*) del foglio di mappa n. 22.

Il campo-pozzi, in riferimento al P.R.G. vigente del Comune di Villastellone, è inserito in un’*area di prevalente interesse agricolo condizionato - articolo 3.7.5*” e in un’*area per impianti tecnologici - articolo 3.2.4*”.

L’area risulta ricadere all’interno della fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) e del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), anche se in prossimità del limite esterno della stessa.

Gli elaborati geologici allegati al P.R.G.C., in particolare la “*Tavola D8 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica con indicazione delle previsioni di Piano*”, inseriscono il settore in cui ricadono i pozzi in Classe IIIa1 (*Pelabue P2*) e in Classe IIIa2 (*Pelabue pozzo P1*).

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si collocano i pozzi ricade nel Foglio n. 68 “Carmagnola” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore alle alluvioni medio-recenti contraddistinte da una granulometria sabbioso-limosa; tali depositi formano un’estesa e sottile copertura sulla maggior parte della pianura che si sviluppa intorno al fiume Po e ai torrenti Pellice, Varaita e Maira dopo il loro sbocco in pianura. Sospeso di una decina di metri sulle alluvioni si trova il sistema di terrazzi costituiti da depositi argilloso-sabbioso-ghiaiosi con paleo-suolo giallo-rossiccio appartenenti al Fluviale Riss che risulta inciso dalle alluvioni medio-recenti precedentemente descritte.

Le formazioni geologiche presenti in quest’area di pianura torinese meridionale possono essere suddivise in tre diversi complessi, dal più recente al più antico e, di conseguenza, da quello geometricamente superiore a quello più profondo:

- serie dei depositi continentali (Olocene-Pleistocene sup.) - depositi di origine fluviale e fluvio-glaciale riferibili al Pleistocene medio-superiore e quelli fluviali recenti e attuali di età olocenica; sono costituiti da ghiaie, talora grossolane, sabbie, limi e argille;
- serie dei depositi di transizione villafranchiani (Pleistocene inf.-Pliocene sup.) - caratterizzati da depositi fini, limoso-argillosi, verosimilmente di origine lacustre, alternati a depositi medio-grossolani, costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie, attribuibili a sequenze fluviali;
- serie dei depositi marini pliocenici (Pliocene) - costituita da sedimenti marini, in particolare sedimenti sabbiosi, talora con sottili alternanze siltose e presenza di conchiglie marine, che corrispondono ai sedimenti litorali riferibili al Pliocene medio; nella parte stratigraficamente inferiore si rinvencono argille e marne argillose di ambiente di piattaforma esterna, riferibili al Pliocene inferiore.

Le caratteristiche tecnico-costruttive e di completamento del pozzo *Pelabue P2* sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza; il pozzo, realizzato nel 2023 e profondo 120 metri dal piano-campagna, filtra tra -40 e -46 metri, tra -52 e -58 metri, tra -64 e -67 metri, tra -94 e -100 metri e tra -114 e -117 metri e ha una portata massima di esercizio di 30 l/s e media di 28,5 l/s per complessivi 900.000 metri cubi anno. Per quanto riguarda il pozzo *Pelabue P1*, invece, è stato possibile risalire al solo assetto stratigrafico e non allo schema di completamento.

Dalla consultazione della *Carta della base dell’acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all’articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che in corrispondenza dei due pozzi in esame la base dell’acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 195 metri s.l.m., ovvero a 35 metri di profondità dal piano-campagna.

I pozzi risultano pertanto a norma, dal momento che filtrano esclusivamente il sistema acquifero profondo.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero profondo captato dai pozzi, in data 11/7/2023 è stato effettuato il test in discesa con portata costante sul pozzo *Pelabue 2*: i parametri e le proprietà idrodinamiche ricavate (comportamento idraulico, trasmissività, conducibilità idraulica, porosità efficace) e la ricostruzione della superficie piezometrica (direzione e gradiente di deflusso sotterraneo) sono stati utilizzati per la simulazione numerica del sistema idrico sotterraneo.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* utilizzando il codice di calcolo

matematico a soluzione analitica WhAEM2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei due pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 20 l/s per il pozzo *Pelabue P1* e a 30 l/s per il nuovo pozzo *Pelabue P2* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato, valutato con i metodi di calcolo G.O.D. (Foster, 2002) e CNR-GNDICI (1988). L'area di salvaguardia che ne è derivata - che è il risultato determinato dall'involuppo complessivo delle isocrone - ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta pozzo *Pelabue P1*, di forma poligonale, delimitata tenendo conto delle condizioni locali e considerando l'areale già sottoposto a tutela (area protetta e recintata), per una superficie complessiva di 3.307 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta nuovo pozzo *Pelabue P2*, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambi i pozzi, di forma bi-lobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 45.930 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 96.824 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*AREE DI SALVAGUARDIA CAMPO POZZI VILLASTELLONE-PELABUE, ELENCO PARTICELLE CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA - Tavola 2 - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Stefano Tuberga - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'area di salvaguardia ricade totalmente in aree agricole per le quali è stato redatto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere sottoscritto e condiviso da tutti i detentori d'uso dei terreni interessati e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Entro la zona di tutela assoluta non sono presenti centri di pericolo; nelle zone di rispetto ricadono un tratto dell'Autostrada A6 Torino-Savona, che ha la sede stradale con manto in conglomerato bituminoso con presenza di canalette di raccolta acque di scolo superficiale che convogliano le stesse verso le zone esterne all'area di salvaguardia, tre aziende agricole con serre stabili (e assenza di capi di bestiame) e quattro pozzi ad uso agricolo.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 4/9/2025, ha trasmesso al Comune di Villastellone (TO), all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Pelabue P1* (codice univoco TO-P-04844) e *Pelabue P2*, costituenti il campo-pozzi *Pelabue*, ubicato nel medesimo Comune di Villastellone e gestito dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

L'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, con nota in data 9/10/2025 - agli atti dell'amministrazione - non ha rilevato elementi ostativi all'approvazione della proposta presentata, raccomandando la puntuale applicazione delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari.

Il Comune di Villastellone (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, con nota in data 29/10/2025 ha comunicato l'assenza di elementi ostativi in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - visionata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 4/11/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo sia il grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero profondo oggetto di sfruttamento definito coi metodi di calcolo G.O.D (Foster, 2002) e CNR-GNDCI (1988), sia l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- accertare che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del Comune di Villastellone, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa;
- all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la realizzazione di nuove opere viarie, fatta eccezione per le piste ciclabili o per la viabilità agro-silvo-pastorale interpodereale o comunale;
- all'interno della zona di rispetto allargata è consentito realizzare nuova viabilità a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere le acque di dilavamento ed eventuali sversamenti accidentali, facendo in ogni caso riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006;
- all'interno delle zone di rispetto è vietata l'apertura di pozzi o la realizzazione di perforazioni, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006, la variazione di tale estrazione, nonché di piezometri o strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che - allo status attuale - l'uso del suolo all'interno dell'area di salvaguardia è dedicato principalmente alle monoculture intensive e ai seminativi in aree non irrigue (frumento, mais), che occupano complessivamente oltre il 60% della superficie dell'area (pari a circa 14,6 ettari); un settore significativo è poi occupato da pioppeti (circa l'8%), da prati da sfalcio (circa il 5%) oltre che dalle reti stradali (circa il 9%); la restante parte (circa il 18-20%) risulta adibita a diversi usi (boschi, terreni incolti).

In conseguenza delle attività agricole presenti e in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico degli areali interessati, indica che i terreni agrari delle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente alta; i terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi

agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 18/12/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e, per quanto riguarda quella del pozzo *Pelabue P2*, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati delle aziende agricole con serre stabili (e assenza di capi di bestiame) privi di allaccio alla rete fognaria pubblica, agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche e ai pozzi privati ad uso agricolo che risultano censiti nello strumento urbanistico generale; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, laddove non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi mentre, per quanto riguarda i pozzi privati ad uso agricolo, si dovrà provvedere o alla loro messa in sicurezza o a localizzarli al di fuori dell'area stessa; inoltre, come disposto dalla lettera h), comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, nell'area di salvaguardia è vietato realizzare nuovi pozzi o perforazioni, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità interpolata utilizzata saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi adiacenti e del tratto dell'autostrada A6 Torino-Savona ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento

all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4/9/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Villastellone (TO), all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Pelabue P1* (codice univoco TO-P-04844) e *Pelabue P2*, costituenti il campo-pozzi *Pelabue*, ubicato nel medesimo Comune di Villastellone e gestito dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - in data 9/10/2025 - prot. n. 57415;

vista la nota del Comune di Villastellone (TO), in data 29/10/2025 - prot. n. 0009550;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 4/11/2025 - prot. n. 00096397;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 175, in data 9/12/2025, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 9/12/2025 - prot. n.

0003586/2025, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

*determina*

A. L'area di salvaguardia del campo-pozzi denominato *Pelabue*, costituito dal pozzo *Pelabue P1* (codice univoco TO-P-04844) e dal nuovo pozzo *Pelabue P2*, ubicato nel Comune di Villastellone (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "AREE

*DI SALVAGUARDIA CAMPO POZZI VILLASTELLONE-PELABUE, ELENCO PARTICELLE CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA - Tavola 2 - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000*”, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Stefano Tuberga - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- B. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 20 l/s per il pozzo *Pelabue P1* e a 30 l/s per il nuovo pozzo *Pelabue P2* - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua e contemporanea dai due pozzi.
- C. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia dei pozzi, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. I conduttori di particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è possibile effettuare trattamenti con i prodotti ammessi dalla normativa vigente in materia di produzione biologica; sono ammessi trattamenti con prodotti diversi solo se conformi alle norme di produzione integrata vigenti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

D. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- accertare che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere e, per quanto riguarda quella del pozzo *Pelabue P2*, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al

personale autorizzato e alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi.
- E. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa e affinché non consenta nell'area di salvaguardia l'apertura di pozzi o la realizzazione di perforazioni, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, la variazione di tale estrazione, nonché di piezometri o strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche, così come dispone la lettera h), comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
  - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
  - all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica;
  - all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).
- F. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Villastellone, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità interpodereale utilizzata saltuariamente dal gestore per l'accesso ai pozzi e dai proprietari dei fondi adiacenti che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile a servizio degli edifici delle aziende agricole con serre stabili (e assenza di capi di bestiame) privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, laddove non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nella zona di rispetto ristretta non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
  - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici delle aziende agricole presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, laddove non rilocalizzabili, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi;
  - vietare nell'area di salvaguardia l'apertura di pozzi o la realizzazione di perforazioni, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque destinate al consumo umano erogate a

terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, la variazione di tale estrazione, nonché di piezometri o strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche, così come dispone la lettera h), comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;


- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo ai quattro pozzi privati per uso agricolo che risultano censiti strumento urbanistico generale, per i quali si dovrà provvedere o alla loro messa in sicurezza o a localizzarli al di fuori dell'area stessa;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

G. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì notificato al gestore dell'Autostrada A6 Torino-Savona - Gruppo ASTM - affinché siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali al di fuori dell'area sottoposta a salvaguardia nel tratto della carreggiata autostradale ricadente all'interno dell'area stessa.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin





Allegato




**AREE DI SALVAGUARDIA CAMPO POZZI  
VILLASTELLONE-PELABUE, ELENCO PARTICELLE  
CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA**

- Zona di Tutela Assoluta (P1: 3307 m<sup>2</sup>; P2: 314 m<sup>2</sup>):**  
*Foglio 22: 61 parte (Aree di prevalente interesse agricolo condizionato).*  
*Foglio 22: 124 parte, 126 parte (Impianti tecnologici).*
- Zona di Rispetto Ristretta 60 gg. (45930 m<sup>2</sup>)**  
*Foglio 22: 6, 51, 58 parte, 59 parte, 60, 61 parte, 62, 63 parte, 64 parte, 124 parte, 125, 174 (Aree di prevalente interesse agricolo condizionato).*  
*Foglio 25: 4 parte, 6 parte, 7, 9, 13 parte, 84 parte (Aree di prevalente interesse agricolo condizionato).*
- Zona di Rispetto Allargata 180 gg. (96824 m<sup>2</sup>)**  
*Foglio 22: 48 parte, 50 parte, 58 parte, 59 parte, 63 parte, 64 parte, 68, 70 parte, 115, 136 parte, 137 parte (Aree di prevalente interesse agricolo condizionato).*  
*Foglio 22: 88 parte, 109 parte (Aree di prevalente interesse agricolo condizionato con parziali limitazioni).*  
*Foglio 22: 65, 66 parte, 81, 100 parte, 101, 102, 116, 129 parte, 131 parte, 146 parte (Aree agricole).*  
*Foglio 22: 241 (Edifici e complessi di interesse documentario).*  
*Foglio 25: 6 parte, 7, 9, 84 parte (Aree di prevalente interesse agricolo condizionato).*  
*Foglio 25: 3 parte, 4 parte, 8 parte, 11 parte, 12 parte, 13 parte, 95 parte (Aree di prevalente interesse agricolo condizionato con parziali limitazioni).*

**CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO**

-  Azienda/attività agricola con serre stabili.
-  Viabilità principale (Autostrada A6 Torino-Savona).
-  Viabilità interpodereale.
-  Pozzi censiti da P.R.G.C. (e relativa profondità, se conosciuta).

 Direzione di deflusso sotterraneo e relativo gradiente idraulico

**Tavola 2**

*Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia*  
 Scala: 1:2.000